Provincia di Alessandria

DIREZIONE AMBIENTE VIABILITA' 1

Servizio Tutela del Suolo e Attività Estrattiva

Alessandria, 14 febbraio 2024
N.p.g. 7134.

TRASMISSIONE ESCLUSIVAMENTE VIA P.E.C.

Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A.
Sede legale:
Viale Lombardia, 20
20021 Bollate (MI)
Stabilimento:
Piazzale Donegani, 5/6
15122 Spinetta Marengo AL
sspi@legalmail.it

Edison S.p.A.
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
edison@pec.edison.it
ambiente@pec.edison.it

Arkema S.r.l.
Piazzale Donegani, 5/6
15122 Spinetta Marengo AL
arkema.srl@pec.it

Consorzio Trattamento Effluenti Polo Chimico Spinetta
Piazzale Donegani, 5/6
15122 Spinetta Marengo AL
consorziotespinetta@legalmail.it

Ai Sigg. proprietari
delle aree interessate

Comune di Alessandria
Piazza Libertà 1
15121 Alessandria
comunedialessandria@legalmail.it

e p.c. **A.R.P.A.**
Dipartimento Territoriale

Piemonte Sud Est
Spalto Marengo, 33
15121 Alessandria
dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Servizi Ambientali
Piazza Piemonte, 1
10127 Torino
serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Procedimento di bonifica ex D.Lgs. 152/2006 aree esterne al polo chimico di Spinetta Marengo (AL) - Esiti indagini di caratterizzazione. Avvio procedimento amministrativo ex artt. 244-245 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Con riferimento all'oggetto,

preso atto del documento *"Risultati del Piano di Caratterizzazione delle aree esterne al sito industriale - Stabilimento di Spinetta Marengo (AL) - Ottobre 2023)"*, pervenuto in data 31.10.2023 (protocollo provinciale n. 53410 del 03.11.2023), con il quale si riferiva in merito agli esiti delle indagini ambientali eseguite da Solvay da gennaio 2022 a luglio 2023, in esecuzione del *Piano di caratterizzazione* approvato dal Comune di Alessandria con propria D.D. n. 1783 del 21.09.2021;

considerato che, dall'esame del documento di cui sopra, emerge la non conformità, per le matrici ambientali investigate, rispetto ai valori limite per alcune sostanze riportati:

- nell'Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con riferimento specificamente alla *Tab. 1 - Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare* e alla *Tab. 2 - Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee*;
- nell'Allegato 2 del *D.M. 46/2019 "Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."*;

preso atto del contributo tecnico scientifico n. G07_2022_00103-131 pervenuto da Arpa in data 25.01.2024 (protocollo provinciale n. 3994 del 26.01.2024), con il quale l'Agenzia, nel riferire circa i propri accertamenti svolti nel corso dell'attività d'indagine della ditta Solvay, confermava sostanzialmente il quadro della qualità delle matrici ambientali così come delineato dalla ditta con il documento di cui sopra, evidenziando che:

> *"Valutando i risultati, è possibile concludere che le risultanze analitiche ottenute dal laboratorio Arpa e dal laboratorio della Parte sono sostanzialmente congruenti, considerando le incertezze di misura, in tutte le matrici ambientali coinvolte nella caratterizzazione. I risultati prodotti da Solvay sono, pertanto, verificati e possono essere usati, insieme ai dati di Arpa, per l'elaborazione dell'analisi di rischio sito-specifica.";*

ritenuto che quanto riferito da A.R.P.A. costituisce sostanziale validazione delle risultanze della caratterizzazione comunicate dalla ditta Solvay;

visti i disposti degli artt. 244-245 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero:

Art. 244 - Ordinanze

1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione

soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.

2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.

3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.

4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250.

Art. 245 - Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione

1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.

2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. Il procedimento è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 4. In tal caso il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi dì bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità.

3. Qualora i soggetti interessati procedano ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ovvero abbiano già provveduto in tal senso in precedenza, la decorrenza dell'obbligo di bonifica di siti per eventi anteriori all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto verrà definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosità del sito, determinata in generale dal piano regionale delle bonifiche o da suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà degli interessati di procedere agli interventi prima del suddetto termine.

con la presente si comunica l'avvio del procedimento amministrativo volto all'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione, ed all'emanazione di ordinanza di bonifica e ripristino ambientale, ai sensi degli artt. 244-245 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica inoltre quanto segue:

- *Amministrazione competente:* Provincia di Alessandria - Piazza della Libertà, 17 - 15121 Alessandria.
- *Oggetto del procedimento:* individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione presso aree esterne al polo chimico di Spinetta Marengo nel Comune di Alessandria, come individuate presuntivamente nell'allegata planimetria, da intendersi meramente indicativa, ed emanazione di ordinanza di bonifica e ripristino ambientale, ai sensi degli artt. 244-245 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- *Ufficio e responsabile del procedimento:* Servizio Tutela del Suolo e Attività Estrattiva, Dott. Paolo Bobbio.
- *Termine per la conclusione del procedimento:* 60 giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate da A.R.P.A., ovvero a decorrere dal 25.01.2024 data di acquisizione del contributo tecnico scientifico dell'Agenzia; il termine conclusivo del procedimento è individuato pertanto nel 25.03.2024, salvo eventuali sospensioni che dovessero rendersi necessarie per l'acquisizione di chiarimenti o integrazioni documentali.
- *Ufficio presso il quale si può accedere agli atti:* Servizio Tutela del Suolo e Attività Estrattiva - Tel. 0131304577 nei seguenti orari, previo appuntamento: Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30 - Martedì e Giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno pervenire, unicamente in formato elettronico, all'indirizzo P.E.C. *protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it* entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente agli Albi Pretori del Comune di Alessandria e della Provincia di Alessandria.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento o altra informazione.

IL RESPONSABILE
Servizio Tutela del Suolo e Attività Estrattiva
Dott. Paolo Bobbio

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio)

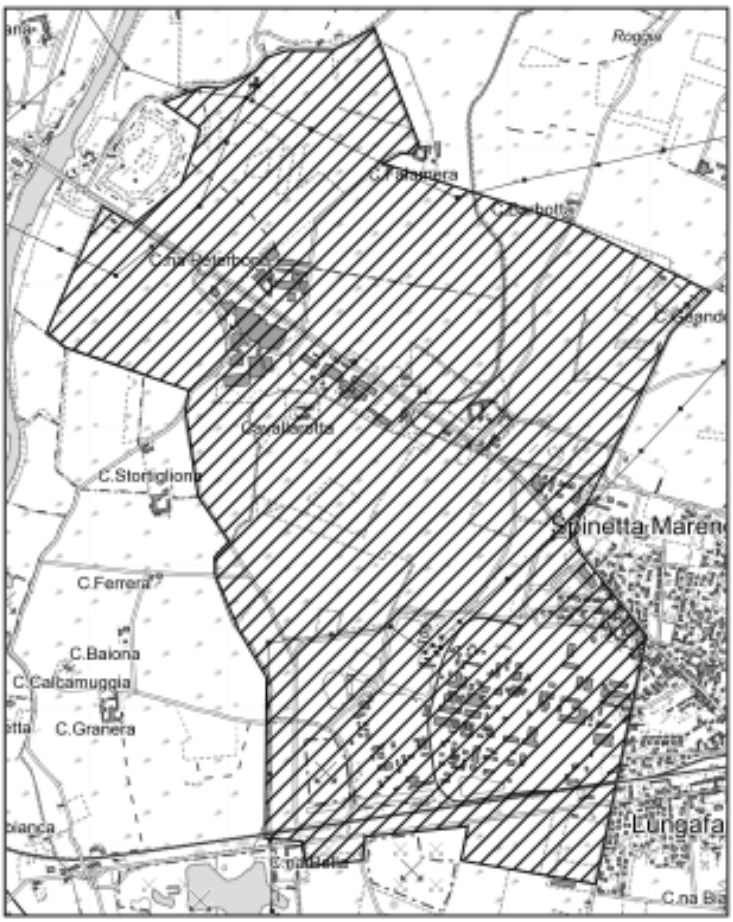

Direzione Ambiente Viabilità 1
Via Galimberti, 2 - 15121 Alessandria
PEC: protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it